## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1293 DELLA COMMISSIONE

## del 3 agosto 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (¹), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia sono soggette a dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione (²).
- (2) La società BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ («Bafa»), codice addizionale TARIC (³) B965, soggetta a un'aliquota individuale del dazio compensativo dell'1,5 % (⁴), ha informato la Commissione di aver cambiato nome in Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş successivamente a una fusione con la società madre.
- (3) In seguito alla modifica del nome (³), il 19 ottobre 2020 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicabile sotto il nome precedente.
- (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti, è avvenuta all'interno del gruppo di società di cui faceva parte Bafa e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di indagine da parte della Commissione.
- (5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 e in particolare l'aliquota del dazio compensativo ad essa applicabile. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno anche confermato che la modifica del nome era applicabile a decorrere dal 31 agosto 2020, poiché tale data è stata registrata nel registro commerciale di Bodrum.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(\*)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione, del 20 maggio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Tariffa integrata dell'Unione europea.

<sup>(\*)</sup> Il dazio era stato istituito originariamente dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Registro delle imprese di Bodrum, Repubblica di Turchia, decreto n. 1623 del 31 agosto 2020.

- (6) Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice TARIC aggiuntivo B965.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

## Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 è così modificato:

«BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ»	B965
è sostituito da	
«Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş.».	B965

2. A decorrere dal 31 agosto 2020, il codice addizionale TARIC B965, precedentemente attribuito a BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, si applica a Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo versato da Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 per quanto riguarda BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).